

Mozione urgente riferita alle procedure per l'individuazione della sede provvisoria del Liceo Scientifico Romita.

I sottoscritti Consiglieri comunali

Premesso che

- le Istituzioni hanno l'obbligo di garantire il diritto degli studenti, del personale docente e non docente, e delle famiglie a disporre di edifici scolastici sicuri e rispondenti ai requisiti previsti dalla legge sia in materia sismica che igienico-sanitaria;

Considerato che

- ormai da anni è noto (avrebbe dovuto essere noto!) che l'edificio scolastico che ospita il Liceo Scientifico Romita in Campobasso alla via Scardocchia risulta similmente vulnerabile e dunque inidoneo allo svolgimento delle attività didattiche;

Rilevato che

- in data 30 luglio 2009 la Provincia di Campobasso ha emanato avviso pubblico per il reperimento di un immobile da destinare a sede provvisoria del Liceo Scientifico Romita (documento non reperibile, ad oggi, sul sito *web* dell'ente);
- tra i requisiti previsti dal bando, "la certificazione di destinazione d'uso, o certificato d'agibilità" non veniva richiesta al momento della presentazione della domanda bensì **inspiegabilmente "al momento della stipula del contratto di locazione"**;
- il bando prevedeva la durata di tre anni del contratto di locazione dell'immobile, sebbene il finanziamento regionale di cui alla DGR n. 679/09 (euro 2.500.000,00) fosse vincolato a spese per investimenti e dunque tassativamente per l'acquisto, anche parziale, dell'immobile;
- all'avviso in questione rispondeva una sola ditta, candidando un immobile sito in via Facchinetti (c.da Macchie);

Considerato che

- l'immobile in questione, ubicato in zona agricola, risulta realizzato nell'ambito del PRUSST e dunque finalizzato ad attività produttiva;
- lo strumento del PRUSST ha consentito che in zona agricola si realizzassero volumetrie sensibilmente maggiori rispetto a quelle consentite su tali aree;
- la possibilità di adibire l'edificio ad uso scolastico richiede una ulteriore variante di piano, ossia lo svolgimento di un procedimento urbanistico complesso e tipizzato, di competenza

comunale e regionale, assistito da tutte le idonee garanzie procedurali in termini di partecipazione democratica ed istituzionale;

- in data 17 novembre 2009 (3° settore - prot. 1780) la Provincia (ente appaltante) ha comunicato al Comune la stipula del contratto preliminare con la ditta aggiudicataria;

Rilevato che

- in data 26 novembre 2009 il Sindaco di Campobasso ha disposto, con ordinanza avente ad oggetto “autorizzazione all’uso temporaneo di una struttura esistente per l’espletamento delle attività didattiche, ubicata in via Facchinetti”, l’autorizzazione a “**l’utilizzo temporaneo dell’immobile in oggetto**, nell’ambito della volumetria assentita con DCC n. 56 del 20.10.2003 per l’espletamento delle attività didattiche al fine di fronteggiare la situazione emergenziale di cui alle premesse e nei limiti della vigenza temporanea di anni tre. Al termine del periodo citato, solo nel caso in cui dovessero realizzarsi i presupposti enucleati nella nota dell’amministrazione provinciale del 17.11.2009, sopra richiamata, **potranno attivarsi le necessarie procedure di variante al vigente strumento urbanistico**;

Visti

- l’art. 3 “obbligazioni del promittente venditore” del contratto preliminare (all. 1, della nota prot. 1780/09 – settore 3° Provincia di Campobasso) dispone che “oltre alle obbligazioni precedenti e quelle nascenti dalle vigenti leggi, **il promittente venditore si obbliga ad acquisire, entro il termine previsto per l’immissione della promissaria acquirente nel possesso dell’immobile, tutte le autorizzazioni e concessioni e le relative certificazioni di destinazione d’uso o di agibilità, di prevenzione incendi, di quelle relative agli impianti** e alla conformità alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia di costruzioni in zona sismica compatibile con la destinazione d’uso richiesta, e di tutte le altre necessarie per consentire l’utilizzo per la destinazione scolastica dell’intero immobile. (...) **La mancanza o il venir meno anche di uno solo dei detti provvedimenti autorizzatori o concessori comporta la risoluzione di diritto del preliminare e, nel caso sia già stato stipulato, del contratto definitivo, con obbligo per il promittente venditore di rimborsare alla Provincia le rate pagate**”;
- l’art. 7 “altri obblighi e dichiarazioni del promittente venditore” nella parte in cui dispone che “il promittente venditore si impegna a produrre all’atto del rogito tutta la

documentazione necessaria alla stipula inerente, in particolare, il permesso a costruire e a **eventuali costruzioni in sanatoria edilizia**”;

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNANO

Il Sindaco e l'Assessore competente a riferire sulle seguenti questioni:

- se il provvedimento sindacale da ultimo citato risulti idoneo a superare la non conformità urbanistica del fabbricato individuato in seguito alla procedura di evidenza pubblica della Provincia alle norme di piano ai fini dell'utilizzo scolastico;
- se l'edificio rispetti le vigenti norme in materia di edilizia scolastica di cui alla legge 23/96;
- se l'edificio risulti realizzato in conformità al progetto originario (DCC n. 56/2003);
- se l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco costituisca valido titolo urbanistico ai fini delle certificazioni di destinazione d'uso (o certificato di agibilità) richieste dal bando pubblico e dall'art. 3 del contratto preliminare, ai fini dell'aggiudicazione e dunque della stipula del contratto definitivo tra l'ente appaltante e la ditta aggiudicataria;
- se l'autorizzazione renda possibile il perfezionamento del finanziamento regionale di cui alla DGR 679/09 o se, al contrario, non si ravvisi il rischio di incorrere in profili di responsabilità anche erariale;
- le conseguenze che si produrrebbero, in termini di responsabilità erariale oltre che penale, nel caso in cui alla scadenza dei tre anni ed a fronte dei 2.500.000,00 euro corrisposti al privato promittente venditore qualora non si completassero o non risultassero legittime le necessarie procedure di variante al vigente strumento urbanistico;
- se siano stati effettuati studi di vulnerabilità sull'Istituto Pilla, posto che il Sindaco ha addotto, tra le motivazioni dell'urgenza del provvedimento, le critiche condizioni di sicurezza dell'edificio di via Veneto che ospita temporaneamente anche gli studenti del Romita.